

IRPEG-Reddito d'impresa-Distributori di carburanti-
Ammortamenti-Aliquota unica-Esclusione.

Sent. n. 213 del 30/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-
Presidente Di Popolo-Relatore Belloni-Ag. Entrate Roma
8/Kuwait Petroleum Italia spa.

E' infondata la tesi dell'ufficio secondo la quale i beni dei distributori di carburanti avrebbero un'aliquota unica di ammortamento e cioè quella dei fabbricati facenti parte delle stazioni di servizio.

Infatti, il DM del 31/12/1988 concernente i coefficienti d'ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, fa un dettagliato elenco dei beni che compongono gli impianti stradali di distribuzione (chioschi, stazioni di servizio, colonnine, ecc.), beni che pur facendo parte di un complesso unitario di beni, non possono avere una stessa aliquota, in quanto ciascuno di essi subisce nel tempo un diverso tasso di deterioramento.

Rif. Normativi: TUIR/1986, art. 67; DM del 31/12/1988, art. 2426 c.c. . .

IRPEG-Azienda farmaceutica-Spese organizzazione e
rappresentanza-Deducibilità-Nozione.

Sent. n. 54 del 12/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 5-Presidente
Bajardi-Relatore Barberio Corsetti- Ag. Entrate Roma
8/Bristol Myers Squibb srl.

La deducibilità delle spese per congressi e convegni scientifici sussiste quando esiste realmente il requisito di finalità di rilevante interesse scientifico o tra visite di gruppo in riunioni in ambito strettamente locale, con presentazione di un informatore scientifico ad una platea ristretta di medici con illustrazione delle caratteristiche del prodotto.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.25053/2006.

Prassi n.170586 del 10/9/2002.

Nota

Il contrasto tra le parti atteneva all'inquadramento dei cosiddetti *mini meeting* tra i congressi ed i convegni scientifici, la cui deducibilità delle relative spese può esserci soltanto quando sussiste il requisito di finalità di rilevante interesse scientifico, o tra visite di gruppo in riunioni strettamente locali, con presentazione, da parte di un informatore scientifico ad una platea ristretta di medici, del prodotto con illustrazioni delle sue caratteristiche.

L'ufficio non contestava il carattere e la modalità di queste riunioni.

I giudici, richiamandosi alla sentenza della Cassazione n.25053/2006 ed alla nota dell'agenzia n.170586 del 20/9/2002, hanno riconosciuto la deducibilità di tali spese.

In relazione alla qualificazione delle spese sostenute dalle case farmaceutiche sono da considerare spese di pubblicità tutte le spese volte a rendere noto un farmaco presso la classe medica, anche attraverso l'organizzazione di riunioni ed incontri di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti.

Mentre altre spese volte genericamente a promuovere l'immagine della casa farmaceutica non costituiscono spese di pubblicità, ma di rappresentanza.

In base a tale principio donativi ed omaggi, cene e pranzi a conclusione di riunioni di poche ore costituiscono una spesa inerente all'attività di impresa, ma sotto il profilo della valorizzazione dell'immagine della ditta nel suo insieme, e non della pubblicità dei prodotti (Cass. n.25053/2006).

IRPEG-Pagamento tributo in un'unica rata anziché due-Sanzioni-Legittimità.

Sent. n. 26 del 24/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Falcioni-Ag.Entrate Roma 5/CAMM srl in liq.

Il mancato rispetto delle modalità di pagamento,effettuato in unica rata,anziché in due rate,comporta il pagamento delle sanzioni ed interessi derivanti dall'illegittimo comportamento.

IRPEG-ILOR-Ritenuta d'acconto-Rimborso-Termine ex art.37 DPR n.602/1973-Esclusione-Art.38.

Sent. n.68 del 4/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Silvestri-Relatore Martini-Ag.Entrate Roma 4/Intereuropea spa in liq.

Le ritenute d'acconto effettuate dal sostituto d'imposta vanno considerate alla stregua dei versamenti diretti e,quindi,ricadenti per il rimborso nella disciplina dell'art.38 del DPR n.602/1973 e non dell'art.37 come ritenuto dai primi giudici.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973,artt. 37-38.

IRPEG -Associazione sportiva-Gestione di un bar all'interno dei locali-Imponibilità-Criteri.

Sent. n. 82 del 30/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore Moscaroli- Ag.Entrate Roma 4/A.S.Slimming line.

La gestione di un'associazione sportiva con annesso bar da parte di un numero limitato di soci (tre) con l'immissione di altri utilizzatori dei vari servizi per un limitato arco temporale configura un'attività commerciale e,come tale,è soggetta ad imposizione.

Rif. Normativi:DPR n.917/1986,art.111,comma primo,

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.16032/2005.

NOTA

Anche le associazioni senza fine di lucro possono, di fatto, svolgere attività di tipo commerciale, come si evince dall'art. 111, comma 2, TUIR.

Il disposto di cui all'art. 111, comma 1, Tuir (in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo) costituisce una deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 TUIR, secondo la quale l'IRPEG si applica(va) a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche

Evidentemente, non basta aver fornito lo statuto sociale, dal quale può risultare che l'associazione non abbia fine di lucro.

Se, per evitare il prelievo fiscale, bastasse operare dietro lo schermo di un'associazione senza fine di lucro, il gettito IRPEG (ora ire) non si discosterebbe da un numero prossimo allo zero.

Occorre, quindi, sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto (v. Cass. n.16032/2005, n.15321/2002).

I giudici, rispettando questi principi, sono arrivati alla conclusione della tassabilità dell'attività di questa associazione dilettantesca sportiva senza fine di lucro con un'approfondita analisi delle norme e della concreta operatività dell'associazione.

Innanzitutto la situazione di fatto totalmente diversa ed incompatibile con la normativa sociale: solo tre soci fondatori che mantengono tale qualità per tutto il periodo interessato alla verifica e moltissimi altri (un migliaio) caratterizzati da una permanenza precaria scarsamente compatibile con la qualifica di soci che viene loro formalmente attribuita; questi soci sono privi di poteri

autonomi e devono attenersi alle decisioni del consiglio; i bilanci sono approvati dai soci fondatori, ecc..

I servizi resi prevedevano il versamento della quota d'iscrizione ed il pagamento di un corrispettivo a seconda dei corsi frequentati.

Sulla base di questi ed altri elementi i giudici hanno concluso che l'associazione svolgeva in concreto l'esercizio di un'attività commerciale con annesso bar, in relazione alla quale ha percepito compensi dai clienti fruitori, realizzando un reddito tassabile.

Per Cassazione n.18560/2005, la gestione del bar all'interno dei locali del circolo è accessoria a quella istituzionale, rappresentando un mezzo per consentire la migliore permanenza dei soci, per cui i corrispettivi raccolti non sono imponibili IVA, in virtù anche del fatto che, nel caso deciso, l'Ufficio accertatore non aveva dimostrato che l'attività era rivolta ad estranei.

**IRPEG-Attività previdenziali ed assistenziali svolte dalla
ricorrente-Rimborso-Solo per gli enti pubblici-Proventi da
investimenti immobiliari-Tassabili.**

**Sent. n. 210 del 4/6/2007-CTP di Roma - Sez. 23-Presidente
Iannella-Relatore Cacace-Inarcassa/Ag. Entrate Roma 1.**

Il dettato letterale del secondo comma dell'art.88 del DPR n.917/1986 esclude che le attività della Cassa nazionale previdenza assistenza Ingegneri ed Architetti non siano commerciali, perché non è un Ente pubblico.

Inoltre i proventi derivanti da investimenti in attività immobiliari sono comunque da assoggettare ad imposta ai sensi del quarto comma dell'art.26 del DPR n.600/1972.

Rif. Normativi: DPR n.917/1986, art.88; DPR n.600/1972, art.26.

Rif. Giurisprudenziali : Cass. n.11177/2005.

IRPEG-ILOR-Società-Disavanzo di fusione-Esercizio 1995-Quota di ammortamento per avviamento e rivalutazione fabbricato-Tassazione-Esclusione.

Sent. N81 del 12/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Sivestri-Relatore Belloni-Ag.Entrate Roma 1/Molinari Int.l spa.

E' legittima l'iscrizione nel bilancio dell'incorporante del disavanzo di fusione a titolo di avviamento o di altro conto attivo e alla possibilità di procedere al relativo ammortamento.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.9663 e 9666 del 2000.

Prassi:RM del 30/5/2001 n.49/E/2001 99846.

NOTA

L'ufficio recuperava a tassazione la quota di ammortamento per avviamento e per rivalutazione del fabbricato industriale derivante dal disavanzo di fusione.

I giudici della Regionale, respingendo l'appello dell'ufficio, hanno osservato che la questione concernente la deducibilità del disavanzo di fusione è stata affrontata dalla Cassazione che ha confermato l'orientamento della prevalente giurisprudenza e dell'unanime dottrina (Cass. n.9663 e 9666 del 2000).

Tant'è che alla luce di queste pronunce, la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare n.49 del 30/5/2001 ha impartito tassative istruzioni agli uffici periferici di "abbandonare i giudizi instaurati al solo fine di sostenere in via astratta la non utilizzabilità del disavanzo contabile di fusione per riscrivere ex novo un valore di avviamento ammortizzabile".

IRPEG IRAP-ACISMOM (Ass. Cavalieri It. Sovrano Militare Ord. Malta)-Cartella pagamento ex art.36bis DPR n.600/1973-Illegittimità-Avviso d'accertamento motivato-Necessità.

Sent. n.89 del 14/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Scopigno-Relatore Alberti- Ag.Entrate Roma 1/Acismom.

Quando è necessario procedere all'interpretazione di norme regolatrici di fattispecie peculiari o a valutazioni circa la qualificazione giuridica di particolari negozi giuridici è necessario un atto d'accertamento motivato, idoneo a rendere esplicito il percorso logico-giuridico seguito dalla Amministrazione.

L'ufficio, quindi, non può emettere una cartella di pagamento ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 nei confronti dell'Acismom che gode d'immunità tributaria, ma un avviso d'accertamento motivato.

Rif. Normativi: DPR n.600/1973, art.36bis.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU.n.150/1999; Cass. N.11788/1991.

NOTA

L'ufficio aveva iscritto a ruolo ai sensi dell'art.36bis del DPR n.600/1973 delle somme con riferimento "alle risultanze di comportamenti concludenti posti in essere dal contribuente, il quale, in un caso, aveva dichiarato di versare e poi non lo aveva fatto ed, in un altro, aveva versato, ma senza rispettare i termini di legge".

Osservava, inoltre, che l'accoglimento immediato della totale esenzione delle imposte non poteva essere accolto non essendo regolato da alcuna Convenzione o disciplinato da norme tributarie, in considerazione anche della normale attività ospedaliera svolta nel territorio italiano.

La Cassazione, con sentenza n. 11788/1991 aveva affermato che il Sovrano Militare Ordine di Malta, quale soggetto di diritto internazionale, gode della piena immunità dalla giurisdizione e, perciò, dall'imposizione tributaria degli altri Stati.

Ma, ha anche rilevato che la disciplina dei rimborsi, "risulta intrinsecamente dotata di valenza onnicomprensiva, abbracciante qualsiasi versamento diretto e, quindi, anche in ipotesi in cui la somma non è dovuta per essere il soggetto esente da tributi per la sua soggettività internazionale" o "nel caso di inesistenza dell'obbligazione tributaria dovuta ad immunità" (Cass. n. 2786/1989), per cui anche i Cavalieri di Malta devono rispettare i termini dell'art.38 del DPR n.602/1973.

I giudici della regionale non sono entrati nel merito, ma hanno ritenuto che avendo l'associazione rappresentato la non imponibilità delle somme in dichiarazione, l'ufficio doveva emettere un avviso d'accertamento motivato, idoneo a rendere esplicito il percorso logico-giuridico seguito.

La Corte Costituzionale ha precisato (cfr. ordinanza n. 430 del 7 aprile 1988) che "la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare ed è caratterizzata dalla mancanza d'ogni valutazione giuridica, la quale, ove viceversa sussistesse, escluderebbe la possibilità di fare ricorso a tale procedura, essendo necessario in tal caso un vero e proprio atto d'accertamento contenente esplicita motivazione".

Tali principi sono stati affermati anche dalla Corte di Cassazione e recentemente con la sentenza n.1721/2007: "Il potere attribuito agli uffici finanziari di avvalersi di tale norma non è esercitabile qualora sia necessario procedere, ad attività interpretativa della dichiarazione e della documentazione, occorrendo in tal senso un atto di accertamento esplicitamente motivato, in relazione all'attività impositiva che emerge dalla pretesa dell'Amministrazione, ulteriore e sovrapposta a quella della dichiarazione del contribuente".

IRPEG-Rimborso crediti tributari-Interessi anatocistici se dovuti-Efficacia temporale-Dalla data del ricorso al 4/7/2006 entrata in vigore del DL n.223/2006.

Sent. n.146 del 21/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardo-Relatore De Rinaldis-L Fondiaria Assic. Spa/Ag.Entrate Roma 6.

L'agenzia delle entrate, se condannata al rimborso del credito tributario vantato dal contribuente, deve provvedere al pagamento degli interessi legali maturati ed al rimborso degli interessi anatocistici maturati sugli interessi scaduti dalla data del ricorso all'entrata in vigore del D.L. n.223/2006 (4/7/2006), che ha previsto l'abolizione di tali interessi.

Rif. Normativi: art.1283 c.c.; DPR n.302/1973, artt.38 e 44; Dl n.223/2006, art.37, comma 50.

NOTA

Come ben si sa la Suprema Corte, inizialmente, con la sentenza n.6310/1996 ed altre, si era espressa nel senso che l'art.1283 c.c. sulla spettanza nelle obbligazioni pecuniarie degli interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo), non trovava applicazione in materia tributaria.

Successivamente con la sentenza n.552/1999 ed altre, decideva che non vi erano ragioni per escludere che il contribuente poteva conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 1283 c.c., la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici.

Anche le sentenze della CTR del Lazio hanno rispecchiato tale divisione.

I giudici della regionale con questa sentenza hanno tenuto conto che con l'art.37, comma 50, del D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006, "gli interessi previsti

per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile".
Ma hanno riconosciuto al contribuente il diritto ad avere questi interessi richiesti nell'atto introduttivo del giudizio tributario, nel rispetto dell'art.1283 c.c., fino all'entrata in vigore della legge citata (4/7/2006).

IRPEG-Agevolazione di cui all'art.88 TUIR-Cassa del Notariato-Esclusione.

Sent. n.254 del 27/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Terrinoni-Cassa Naz. Del Notariato/Ag.Entrate Roma 1.

La Cassa Nazionale del Notariato, pur svolgendo attività con finalità pubblicistiche quali quelle previdenziali e pur essendo considerata per questo Ente privato di *facciata* (come enunciato peraltro ad altri fini nel parere del Consiglio di Stato del 28/3/2007) opera tuttavia secondo criteri di gestione autonoma e privatistica e senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Come tale deve essere considerata soggetto diverso dallo Stato e dalle sue diramazioni, ossia soggetto escluso dal novero tassativo di cui al primo comma dell'art.88 del DPR n.917/1986.

Rif. Normativi: DPR n.817/1986, artt.88, 1° e 2° comma, e n.87.

Rif. Giurisprudenziali: Cons. di Stato parere del 28/3/2007, Cass. N.1382/2004.

IRPEG-ILOR-Industrializzazione del Mezzogiorno-Agevolazioni L. n.64/1986-Condizioni-Finalità espresse nell'atto costitutivo della società-Ininfluente-Attività produttiva

svolta precedentemente stessi soci in forma ditta individuale-Influente.

Sent. n.75 dell'11/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Falcioni-Ag.Entrate Velletri/SIBI srl.

Le imprese costituite in forma societaria con ubicazione territoriale nel Mezzogiorno, senza che la finalità sia contenuta in forma espressa nell'atto costitutivo e con attività produttiva svolta precedentemente dagli stessi soci in forma di ditta individuale, hanno diritto alle agevolazioni di cui all'art.14 della L. n.64/1986.

Rif. Normativi: L. n.64/1986,art.14.

Rif. Giurisprudenziali: CTR del Lazio n.87/1/2006.

IRPEG-Agevolazioni Mezzogiorno-Requisiti: localizzazione diversa da sede legale, costruzione nuova parte di stabilimento, diniego con sentenza definitiva per altri anni-Applicabilità.

Sent. n.197 del 18/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Curti-Relatore Maisto-Ag. Entrate Rieti/Schneider El. Ind.Italia spa.

Il presupposto di "sede legale" richiesto per ottenere le agevolazioni previste dal DPR 218/1978 non si deve interpretare letteralmente, essendo sufficiente il requisito di "localizzazione"; così come il requisito della "novità" dell'iniziativa imprenditoriale si applica anche per la costruzione di una nuova parte dello stabilimento.

Anche se la stessa agevolazione è stata negata con una sentenza definitiva, la differente data di decorrenza e l'ampliamento dello stabilimento non costituisce preclusione per ottenere le agevolazioni di legge.

Rif. Normativi: DPR n.218/1978, artt.101 e 105.